

VERBALE DI ACCORDO

Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto ex art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015 e art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 94033/2016

Oggi 3 agosto 2020, alle ore 14.30, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Lush Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Atto Vannucci n. 13, P.IVA 12575920157, nella persona del legale rappresentante, Dott. Alessandro Andreanelli, del Dott. Michele Serafini, Direttore Amministrativo, e della Dott.ssa Sonia Avellino, *Payroll Manager*, assistiti dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la "**Società**")

e

- **la Filcams CGIL Nazionale e la Filcams CGIL Territoriale di Parma**, rappresentata dalla Dott.ssa Vanessa Caccерini (di seguito "**Filcams**")
- **la Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dalla Sig.ra Elena M. Vanelli (di seguito "**Fisascat**"),
- **la Uiltucs Nazionale**, rappresentata dal Dott. Stefano Franzoni (di seguito "**Uiltucs**"),

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- a) La Società opera nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di cosmetica, con punti vendita dislocati in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia. L'organico della Società è composto da n. 363 dipendenti, di cui 2 dirigenti. Lush applica ai propri dipendenti, con esclusione del personale dirigenziale, il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
- b) Al fine di far fronte alla situazione di grave difficoltà causata dal *virus* COVID-19, la Società ha richiesto e fruito degli strumenti di sostegno al reddito "emergenziali" introdotti negli ultimi mesi dal Governo e precisamente:
- ha fruito della cassa integrazione guadagni in deroga dal 16 marzo 2020 al 17 maggio 2020 per tutto il personale dipendente avente diritto, con sospensione del lavoro sino a 40 ore settimanali;
 - ha successivamente presentato istanza di proroga della cassa integrazione guadagni in deroga per la durata massima e con le modalità e i termini previsti dal D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020 e precisamente:
 - sino al 19 luglio 2020 per il personale addetto ai punti vendita siti in Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige (per le province di Trento e



Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia;

- sino al prossimo 16 agosto 2020 per il personale addetto alle unità produttive site in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

- c) Con lettera datata 22 luglio 2020, inviata in pari data a mezzo pec alle sopra citate organizzazioni sindacali ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Società ha avviato la procedura di consultazione sindacale ai fini della richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 12 mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e dell'art. 2 del D.M. n. 94033/2016.
- d) La Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del 28 luglio 2020 a cui ha fatto seguito il successivo incontro del 3 agosto 2020, entrambi svolti in via telematica, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla richiesta di CIGS.
- e) La Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che hanno determinato la richiesta di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
- f) Nello specifico la Società ha precisato come i vari provvedimenti adottati dal Governo per limitare la diffusione del virus abbiano comportato una drastica riduzione dell'afflusso di clientela (nazionale e, soprattutto, internazionale) presso i vari punti vendita della Società, con un conseguente notevole calo dei volumi di vendita. In particolare, a maggior dettaglio di quanto sopra evidenziato e a conferma della gravità della crisi che sta investendo la Società, è stato registrato quanto segue:
 - i) un notevole calo di fatturato: basti a tal fine rilevare come il fatturato aziendale relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 abbia subito una riduzione pari al 70 % rispetto al fatturato relativo al medesimo periodo dell'anno precedente. Nel mese di luglio 2020 la riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente è stata pari al 50% e si prevede che difficilmente potrà realizzarsi un recupero prima della fine dell'anno 2020;
 - ii) una chiusura dell'anno fiscale al 30 giugno 2020 con una perdita stimata di circa 4 milioni di Euro, con una riduzione delle vendite, relativamente a tutto l'anno fiscale, pari a 7 milioni di Euro. Inoltre, nel prossimo anno fiscale la Società prevede un'ulteriore perdita di circa 2 milioni di Euro al netto di eventuali situazioni pandemiche che andranno a peggiorare ulteriormente le aspettative di ripresa economica.
- g) A ciò aggiungasi che, proprio in relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus emanate dal Governo, la Società ha altresì dovuto contingentare la presenza degli addetti nei vari punti vendita al fine di preservare la salute dei dipendenti e dei clienti.
- h) Al fine di tentare di fronteggiare la situazione di crisi causata dalla pandemia da Covid-19, la Società sta implementando una serie di misure, tra cui il

ESW

✱

MM

ST

potenziamento dello *share* nel mercato di riferimento, attraverso l'implementazione di canali di vendita preesistenti (quale, ad esempio, il canale di vendita *on line*) nonché attraverso la ricerca e l'attuazione di nuove modalità di vendita che consentano di poter operare proficuamente nel nuovo contesto di riferimento.

- i) La Società ha precisato che il programma di intervento di integrazione salariale straordinario che intende adottare si fonda:
 - a) sulla riconducibilità dell'epidemia in corso da Covid alla fattispecie dell'evento improvviso ed imprevisto di cui all'art. 2, comma 3, del DM 94033/2016; ciò avuto riguardo alla sua veloce ed improvvisa manifestazione che ha causato la grave crisi economico-finanziaria sopra descritta e alla completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche gestionali aziendale;
 - b) sull'evidenza che strumenti quali l'utilizzo delle ferie ovvero la variazione dell'orario di lavoro non sono idonei e sufficienti per fronteggiare la crisi;
- j) Le Parti si danno reciprocamente atto che la situazione provocata dalla pandemia da Covid-19 configura un evento imprevisto, improvviso ed esterno alla gestione aziendale di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 94033/2016.
- k) Le Parti hanno, quindi, convenuto sulla opportunità di ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni straordinaria al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione di crisi causata dal virus COVID-19, non imputabile quindi né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sull'intervento di integrazione guadagni straordinario, per l'intera popolazione di dipendenti come indentificati nell'Allegato 1, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015 e dell'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 94033/2016. 
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma quarto, del D. Lgs. n. 148 del 2015, le Parti dichiarano che, in ragione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma primo, lett. c) del medesimo decreto.
4. La Società si impegna quindi a presentare la domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per l'evento improvviso ed imprevisto dovuto alla pandemia da Covid-19. 
5. In particolare, Il programma di cassa integrazione straordinaria verrà attuato con le seguenti modalità:



- Durata prevedibile: pari a 12 mesi (fatta salva l'eventuale esigenza di ulteriori proroghe), con inizio della sospensione/riduzione dalle seguenti date:
 - a) dal 17 agosto 2020 per le unità produttive site in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
 - b) dal 5 agosto 2020 per le unità produttive site in Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia;
- Numero massimo di lavoratori coinvolti: n. 361. L'elenco del personale che verrà coinvolto nel programma di CIGS (suddiviso per sede di lavoro) è specificamente indicato nell'Allegato 1.
- Entità della riduzione: fermo restando quanto previsto all'art. 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015, il programma potrà prevedere la sospensione dal lavoro e/o la contrazione dell'orario di lavoro di ogni dipendente coinvolto fino a un massimo di zero ore. La Società – compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive - favorirà la riduzione prioritariamente su base verticale, concentrando le prestazioni lavorative su intere giornate.
- Modalità di sospensione e rotazione: la sospensione riguarderà sia il personale addetto ai punti vendita, sia il personale amministrativo e ciò in relazione alla sopra rappresentata crisi che coinvolge l'intero assetto aziendale. I lavoratori interessati dall'integrazione saranno sospesi in ragione dei fabbisogni e delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, in relazione all'evolversi dell'evento che ha causato la crisi aziendale e all'auspicata ripresa dell'attività aziendale e, comunque, alla fungibilità dei profili professionali. Sulla base dei medesimi criteri, la Società si impegna, altresì, ad adottare modalità di rotazione del personale secondo un criterio di equità, fatti salvi i principi di cui sopra.

6. Nonostante la situazione di crisi sopra evidenziata, la Società si impegna ad anticipare ai dipendenti coinvolti il trattamento di integrazione salariale dovuto dall'INPS alle normali scadenze di paga.

7. La Società si impegna altresì a realizzare corsi di formazione o riqualificazione professionale che possano essere finanziati dall'Ente Bilaterale previsto dal vigente CCNL da effettuarsi durante le ore di sospensione in cassa integrazione. A tal fine la Società effettuerà quanto necessario per poter beneficiare dei corsi sopra citati.

8. Per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di emergenza, la Società conferma il pieno rispetto delle linee guida di cui al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti. La Società dichiara altresì che è stato costituito in azienda il comitato per l'applicazione e la verifica dell'attuazione del Protocollo, contattabile da tutti i dipendenti attraverso l'indirizzo mail sicurezza@lush.it.



9. La Società si impegna ad informare prontamente ogni dipendente - con comunicazioni trasmesse alla mail personale di ciascuno - in relazione al presente accordo sindacale per il ricorso all'ammortizzatore sociale che la Società sta richiedendo/utilizzando. La Società, inoltre, pubblicherà sulla *Dash Board* di ogni dipendente, attraverso la Piattaforma Zucchetti, copia integrale del presente accordo sindacale e qualsiasi variazione concordata con le 00.ss. firmatarie dovesse intervenire in merito.
10. Inoltre, la Società, alla luce della oggettiva difficoltà esistente in questo frangente per la consultazione dei lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie, pubblicherà sulla Piattaforma Zucchetti le informazioni utili all'effettuazione di assemblee retribuite dei lavoratori, anche in via telematica, richieste da Filcams-FISASCAT-UILTUCS Territoriali in merito al presente accordo.
11. Le Parti si impegnano ad effettuare periodici incontri trimestrali Nazionali di verifica sull'applicazione del presente accordo. Inoltre, l'Azienda LUSH si impegna ad incontrarsi con le strutture territoriali FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS ogni qualvolta quest'ultime ne facessero richiesta al fine di verificare l'applicazione specifica del presente accordo nei punti vendita in merito alla rotazione e sospensione, anche in relazione della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
12. Le Parti convengono di incontrarsi, laddove - nelle more della presente procedura - dovessero essere emanate ulteriori e più favorevoli disposizioni legislative in materia di misure a sostegno del lavoro e di integrazioni salariali.
13. Le Parti danno atto di aver concluso la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 148 del 2015 e restano disponibili, all'occorrenza, a ratificare il presente accordo innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in modalità telematica.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 3 agosto 2020

Per la Società

Dott. Alessandro Andreanelli



Per le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL Nazionale



Fisascat GISL Nazionale



Uiltucs UIL Nazionale

